Sull'imballaggio	*Sulle uova*
Uova da allevamento all'aperto	Aperto
Uova da allevamento a terra	A terra
Uova da allevamento in gabbie	Gabbia

Tali diciture possono essere accompagnate da indicazioni relative alle caratteristiche specifiche del rispettivo metodo di allevamento.

Le diciture apposte sulle uova possono essere sostituite da un codice, che reca il numero distintivo del produttore, tale da permettere di identificare il metodo di allevamento, purché sull'imballaggio sia spiegato il significato del codice.

Nel caso di vendita di uova sfuse, l'indicazione del metodo di allevamento può essere utilizzata solo qualora le singole uova siano contrassegnate nell'azienda di produzione o nel centro di imballaggio con la rispettiva dicitura o con il codice del produttore, a condizione che tale codice permetta di identificare il metodo di allevamento e che il significato del codice sia spiegato in un cartello separato.

Se gli Stati membri hanno attribuito il numero distintivo di cui all'articolo 7 della direttiva 1999/74/CE del Consiglio (**) agli stabilimenti di produzione oggetto di tale direttiva, non si utilizzano altri codici.

Qualora uno Stato membro decida di attribuire numeri distintivi anche agli stabilimenti che non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 1999/74/CE, non si utilizzano altri codici.

(*) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.
(**) GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53.»

b) Al paragrafo 2, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dal testo seguente:

«2. I centri di imballaggio autorizzati ad usare le diciture di cui al paragrafo 1 tengono registri separati secondo il metodo di allevamento che vengono conservati nell'azienda per almeno sei mesi dopo che il produttore abbia cessato di fornire uova oppure dopo l'eliminazione delle galline ovaiole. In tali registri sono iscritti.»

c) Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le uova di cui al paragrafo 1 vengono consegnate ai centri di imballaggio e alle industrie alimentari approvate ai sensi della direttiva 89/437/CEE in contenitori recanti una delle diciture di cui al paragrafo 1, in una o più lingue comunitarie. Prima di uscire dal luogo di produzione sui contenitori sono indicati il nome, l'indirizzo o il numero di registrazione del produttore, il tipo di uova, il numero o il peso delle uova e la data di spedizione. Il centro di imballaggio e l'industria alimentare tengono per un periodo di almeno sei mesi la registrazione aggiornata della data di fornitura e di tutte le informazioni apposte sui contenitori, nonché quella relativa alla situazione settimanale delle scorte fisiche.»

d) Il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. I centri di imballaggio di cui al paragrafo 2 tengono una registrazione separata della qualità giornaliera e della categoria di peso, nonché delle vendite di uova e di piccoli imballaggi recanti le diciture di cui al paragrafo 1, annotando il nome e l'indirizzo dell'acquirente, il numero di imballaggi, il numero e/o il peso delle uova vendute per categoria di peso, la data di fornitura, nonché la situazione settimanale delle scorte. Tuttavia, invece dei registri di vendita, i centri possono tenere le fatture o le bollette di consegna delle uova, provvisti delle diciture di cui al paragrafo 1. Le suddette registrazioni e i suddetti documenti devono essere conservati per un periodo di almeno sei mesi.»

e) Al paragrafo 6 bis, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dal testo seguente:

«6 bis. I raccoglitori e i grossisti sono tenuti a tenere un registro degli acquisti e delle vendite e delle scorte fisiche delle uova di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), per un periodo di almeno sei mesi.»

f) Il testo del paragrafo 7 bis è sostituito dal seguente:

«7 bis. Le disposizioni dei paragrafi da 2 a 6 bis non si applicano qualora sia utilizzata la dicitura di cui al paragrafo 1, lettera c).»

g) È inserito il seguente paragrafo 7 ter:

«7 ter. Gli imballaggi contenenti uova destinate alle industrie alimentari riconosciute a norma della direttiva 89/437/CEE possono essere contrassegnati con le indicazioni di cui al paragrafo 1, purché le uova siano prodotte in allevamenti di pollame conformi ai requisiti stabiliti nell'allegato III e purché siano applicate le misure di controllo di cui ai paragrafi da 2 a 6.»

8) All'articolo 18 bis, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 17, dell'articolo 18, paragrafo 2, dell'articolo 18 quater, paragrafo 1, e dell'articolo 19, paragrafo 2, per quanto concerne le persone fisiche.»

9) Il testo dell'articolo 18 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 18 ter

Gli Stati membri hanno la facoltà di affidare il controllo delle indicazioni relative al metodo di allevamento utilizzato, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, comprese le indicazioni relative alle particolari caratteristiche di ciascun metodo di allevamento e le indicazioni relative all'alimentazione delle galline ovaiole di cui all'articolo 18 quater, ad organismi che garantiscano la necessaria indipendenza nei confronti dei produttori e che soddisfino i criteri stabiliti dalla vigente norma europea n. EN/45011.